

N. 236-449-321-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE BORRI)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTAMAGNA, ZOPPI, BOFFARDI INES, DEL DUCA, CAVALIERE**

*Presentata il 4 agosto 1976*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la ripresa economico-sociale dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del 1968

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI GIULIO, BACCHI, TANI, OCCHETTO, TODROS, SBRI-  
ZIOLO DE FELICE EIRENE, PEGGIO, CIUFFINI, MICELI  
VINCENZO, LA TORRE, TERRANOVA, ADAMO, ALBOR-  
GHETTI, CARRA', CASTOLDI, COLURCIO, CORRADI  
NADIA, DE CARO, FANTI, ROSSINO, TOZZETTI, TREZ-  
ZINI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, ARNONE, FAN-  
TACI, SPATARO**

*Presentata il 23 settembre 1976*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione e la ripresa socio-economica della Valle del Belice, colpita dai terremoti del gennaio 1968

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, DE MARZIO, LO PORTO, NICOSIA, SANTAGATI, CALABRO', d'AQUINO, TRANTINO, ABELLI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, CERULLO, CERQUETTI, COVELLI, DELFINO, DEL DONNO, di NARDO, FRANCHI, GUARRA, LAURO, MANCO, MENICACCI, MICELI VITO, PALOMBY ADRIANA, PAZZAGLIA, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SERVELLO, SPONZIELLO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE**

*Presentata l'11 agosto 1976*

Inchiesta parlamentare sull'attuazione delle provvidenze e degli interventi già disposti per la costruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del 1968

*Presentata alla Presidenza il 7 marzo 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della presente legislatura sono state presentate tre proposte di legge, ad iniziativa dei colleghi Costamagna ed altri (n. 236), Almirante ed altri (n. 321), Di Giulio ed altri (n. 449), per la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la ripresa economico-sociale dei territori della valle del Belice colpiti dal terremoto del 1968.

Queste proposte — che riprendono analoghe precedenti iniziative decadute per la fine della sesta legislatura — prendono le mosse dalla constatazione che, a distanza ormai di nove anni dal sisma, la ricostruzione degli abitati e le iniziative per la rinascita sociale ed economica di quelle zone hanno avuto un'attuazione solo parziale e spesso distorta, legittimando gravi dubbi sulla correttezza delle procedure seguite e anche il sospetto di sperperi ed abusi nella spesa del pubblico denaro.

Il ricorso allo strumento di indagine e di controllo offerto al Parlamento dall'arti-

colo 82 della Costituzione appare pertanto giustificato ed opportuno, specialmente a distanza di pochi mesi del terremoto del Friuli, a proposito del quale si sono levati da più parti ammonimenti a non ripetere un « nuovo Belice ». Si tratta non soltanto di fare luce su una situazione che presenta alcuni aspetti di sconcertante gravità, e pertanto di rispondere ad una esigenza di giustizia verso le popolazioni colpite, ma, più in generale, di individuare i motivi che hanno impedito alle leggi dello Stato di trovare piena e corretta attuazione. Sotto questo profilo l'istituzione della Commissione di inchiesta può contribuire anche a migliorare la qualità e l'efficacia della attività legislativa in questo settore.

Il presente testo unificato delle citate proposte di legge, uniformandosi al criterio emerso in seno alla Commissione lavori pubblici, non specifica i compiti della Commissione di inchiesta, limitandosi a stabilire che essa dovrà accertare come gli organi preposti alla ricostruzione del Belice « abbiano dato esecuzione alle leggi e alle

disposizioni in materia ». Si è ritenuto più opportuno, infatti, non vincolare la libertà di azione della Commissione, lasciando alla sua autonoma determinazione il compito di articolare più dettagliatamente gli obiettivi dell'inchiesta. Tali obiettivi si possono comunque già sintetizzare, in questa sede, nella necessità di accertare:

i criteri seguiti nella individuazione della localizzazione dei nuovi insediamenti e delle nuove infrastrutture, nella programmazione delle opere e nell'assegnazione degli incarichi professionali;

la regolarità e l'adeguatezza delle procedure tecnico-economiche con cui sono state realizzate le opere, anche mediante l'esame per campione di singoli interventi;

le cause dei ritardi e delle disfunzioni verificatisi nella determinazione degli interventi e nella esecuzione delle opere;

i costi unitari e globali delle opere realizzate;

la destinazione effettiva delle somme comunque stanziare o raccolte;

le interferenze e i condizionamenti da parte di interessi privati che si fossero verificati nelle scelte e nell'operato dei pubblici poteri.

L'inchiesta, come risulta dall'articolo 1, dovrà avere per oggetto l'attività sia degli organi centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato sia degli enti locali e degli enti pubblici o a partecipazione pubblica. I successivi articoli recano le norme essenziali circa la composizione e il funzionamento della Commissione, per la quale si propone, come è ormai d'uso, una formazione paritetica tra componenti dei due rami del Parlamento (articolo 3). È infine previsto che le sedute siano, di regola, pubbliche (articolo 2) e che la Commissione debba concludere i lavori, rimettendo la propria relazione ai due rami del Parlamento entro sei mesi dalla sua costituzione (articolo 4).

BORRI, *Relatore*

## TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare come gli organi centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici o a partecipazione pubblica che hanno operato per la ricostruzione e la ripresa economica e sociale delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1968 abbiano dato esecuzione alle leggi e alle disposizioni amministrative in materia.

### ART. 2.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

La Commissione può decidere, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, a quali sedute o parte di esse non sia ammesso il pubblico.

ART. 3.

La Commissione è composta di 15 deputati e 15 senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

La relazione della Commissione dovrà essere presentata alla Camera e al Senato entro 6 mesi dalla costituzione della Commissione stessa.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

ART. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 236

#### ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare come gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato e gli enti pubblici locali, che hanno operato per la ricostruzione e la ripresa economico-sociale delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1968, abbiano dato attuazione alle leggi ed alle disposizioni amministrative in materia.

Nell'espletamento di tale indagine la Commissione accerterà le cause delle disfunzioni che si sono verificate nell'opera di ricostruzione ed i costi degli interventi verificando la rispondenza degli stessi alle leggi ed ai regolamenti in materia ed alle regole di efficienza e di buona amministrazione.

#### ART. 2.

La Commissione è composta di 15 deputati e di 15 senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente e due segretari.

#### ART. 3.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

#### ART. 4.

Entro sei mesi dalla prima seduta la Commissione presenterà le proprie conclusioni alla Camera ed al Senato. Non essendo rispettato tale termine la Commissione sarà dichiarata decaduta con provvedimento del Presidente della Camera dei deputati d'intesa con il Presidente del Senato.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione.

**ART. 5.**

Alle spese per il funzionamento della Commissione si farà fronte in uguale misura con gli stanziamenti ordinari dei bilanci interni della Camera e del Senato.

**ART. 6.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. 449

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare come gli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici e gli enti pubblici che hanno operato per la ricostruzione e la ripresa socio-economica delle zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 abbiano dato attuazione alle leggi emanate sulla materia.

La Commissione in particolare dovrà accertare:

1) le cause che hanno impedito a distanza ormai di nove anni la ricostruzione degli abitati distrutti dal sisma;

2) se e in quali casi la localizzazione dei nuovi insediamenti è stata determinata da particolari interessi privati;

3) la destinazione delle somme stanziante, i criteri generali seguiti per la loro ripartizione ed effettiva utilizzazione;

4) con quali criteri sono stati assegnati gli incarichi di progettazione; quali indicazioni sono state date per le opere da seguire, quali i compensi stabiliti e con quali criteri determinati;

5) le regolarità delle procedure seguite nella indizione delle gare, nella aggiudicazione degli appalti, nell'affidamento dei lavori ed i motivi che ne hanno ritardato l'esecuzione;

6) i costi unitari e globali delle singole opere e le cause che hanno concorso alla loro lievitazione rispetto ai preventivi originari assunti a base dal Parlamento per i primitivi stanziamenti;

7) se nell'assegnazione dei contributi siano stati rispettati rigorosi criteri di priorità e siano stati salvaguardati i fini sociali delle provvidenze stesse;

8) i motivi che hanno determinato continue e ripetute varianti progettuali e nei preventivi di spesa e se diverse impostazioni iniziali avrebbero consentito ovvie economie;

9) i criteri seguiti per l'acquisto delle baracche e per l'individuazione delle ditte che hanno partecipato agli appalti successivi;

10) i lavori superflui o irrilevanti ai fini dei risultati da raggiungere;

11) se siano state rispettate tutte le leggi dello Stato in materia di lavori pubblici.

La Commissione dovrà inoltre accertare ogni altra eventuale irregolarità o omissione e se vi furono indebite interferenze tendenti a bloccare o a distorcere l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 241, per favorire interessi privati.

ART. 2.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

La Commissione può decidere con la maggioranza dei tre quarti, a quali sedute o parte di esse non sia ammesso il pubblico.

ART. 3.

La Commissione è composta di 15 deputati e 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e due segretari.

ART. 4.

La relazione della Commissione dovrà essere presentata alla Camera e al Senato entro 6 mesi dalla nomina della Commissione stessa.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

ART. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**N. 321**

**ART. 1.**

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta alla quale è demandato il compito di esaminare, al fine di accertare eventuali irregolarità ed individuare possibili responsabilità, l'operato degli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici, nell'attuazione delle provvidenze e degli interventi disposti con diverse leggi, per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia, ed in particolare della valle del Belice, colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

In particolare la Commissione dovrà accertare:

a) il comportamento degli organi politici ed amministrativi dello Stato nella programmazione, assegnazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo di opere, forniture, servizi ed in ogni altra attività attinente alla ricostruzione;

b) il numero delle baracche ricevute in dono e da chi; il numero di quelle acquistate, da chi, per quale prezzo e con quali modalità; la spesa della messa in opera di tutte le baracche, le ditte che vi hanno provveduto, il criterio di loro scelta, i compensi riscossi; i criteri in base ai quali le baracche furono assegnate ai diversi comuni e se tutte siano state o siano utilizzate;

c) i motivi per i quali la ricostruzione degli alloggi ha subito così grave ritardo specie rispetto alle opere di urbanizzazione eseguite;

d) i motivi per i quali non è stata, finora, attuata alcuna iniziativa per la ripresa economico-sociale della zona del Belice;

e) se la scelta delle nuove aree destinate al trasferimento degli abitati sia stata preceduta da accertamenti geologici, se esse siano state dichiarate idonee e se, in effetti, lo siano;

f) da chi e con quali modalità siano state operate le scelte di cui alla precedente lettera e), anche in relazione alla estensione; con quali modalità e per quali prezzi le aree sono state acquisite;

g) la rispondenza del costo delle opere di urbanizzazione ai valori reali di esse;

h) il reale costo di ogni alloggio costruito o in costruzione sia per la erezione

delle fabbriche sia per la realizzazione delle opere accessorie;

*i*) i motivi per i quali, in prevalenza, sono stati realizzati fabbricati unifamiliari e non plurifamiliari, e quale è stata l'ecedenza dei costi dei primi rispetto ai secondi;

*l*) le ragioni dei ritardi nell'assegnazione e nella consegna degli alloggi ultimati anche a distanza di un anno;

*m*) se i compensi per progettazioni sono stati corrisposti le tante volte che il medesimo progetto è stato attuato;

*n*) i nominativi dei progettisti delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati, i compensi da ciascuno riscossi, l'ammontare dei compensi versati all'ISES;

*o*) la rispondenza ai reali bisogni di ciascun paese delle opere eseguite o progettate e se sono state realizzate opere di favore per privati;

*p*) se le due convenzioni stipulate dall'Ispettorato zone terremotate con l'ISES rispondono all'interesse generale e rispettano le norme di legge nonché i canoni di rettitudine amministrativa e professionale;

*q*) la rispondenza al vero dei dati forniti, con relazione scritta, dall'Ispettorato zone terremotate alla Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati nella visita da questa effettuata nel decorso gennaio ai paesi del Belice.

## ART. 2.

La Commissione è composta da 15 deputati e 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.

## ART. 3.

Le sedute della Commissione sono pubbliche salva diversa determinazione da adottarsi volta a volta dalla stessa Commissione ad unanimità di voti.

## ART. 4.

La relazione della Commissione dovrà essere presentata alla Camera ed al Senato entro quattro mesi dalla nomina della Commissione stessa.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

**ART. 5.**

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.